



# Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

## Modifica dell'11 aprile 2024

---

*La Banca nazionale svizzera  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 marzo 2004<sup>1</sup> sulla Banca nazionale è modificata come segue:

*Art. 14 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Per il calcolo delle riserve minime sono determinanti i seguenti impegni delle banche espressi in franchi svizzeri:

- c. gli impegni risultanti da depositi revocabili della clientela, senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata;

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le riserve minime necessarie ammontano al 4 per cento della media dei valori degli impegni determinanti, rilevati alla fine dei tre mesi precedenti il rispettivo periodo di riferimento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

11 aprile 2024

In nome della Banca nazionale svizzera:

Il presidente della Direzione generale, Thomas J. Jordan  
Un membro della Direzione generale, Martin Schlegel

<sup>1</sup> RS 951.131

